

Presidente

OMISSIS

Prot. n. 73193 del 15 settembre 2022

Oggetto Istanza di parere del Presidente OMISSIS - in merito ai soggetti tenuti a rendere le attestazioni OIV (prot. 53006 del 28.6.2022). **Riscontro.**

Con la nota in oggetto, trasmessa anche all'ANVUR e al MUR, è stato chiesto un parere all'Autorità volto a chiarire se, non avendo il MUR ad oggi dato seguito alle nuove regole sulla composizione, funzioni ed emolumenti dei nuclei di valutazione AFAM, sia possibile che agli stessi si possano attribuire le funzioni OIV, o meglio se debbano essere considerati soggetti aventi funzioni analoghe agli OIV per il rilascio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

Si rappresenta al riguardo che il Consiglio dell'Autorità ha esaminato la questione nell'adunanza del 6 settembre u.s. esprimendo le seguenti considerazioni.

L'Autorità ha preliminarmente richiamato gli orientamenti già espressi sull'applicazione alle AFAM, cui gli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche sono ricondotti, della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. A tali soggetti si applicano le disposizioni contenute nella l. n. 190/2012 e nel d.lgs. n. 33/2013, in quanto equiparabili alle istituzioni universitarie e, quindi, ricompresi nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 (cfr. Linee guida ANAC adottate con delibera n. 430 del 13 aprile 2016; PNA 2016, Parte speciale, *Istituzioni scolastiche*, § 2). In quanto tenute ad osservare gli obblighi di pubblicazione, le AFAM sono quindi chiamate anche ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo le indicazioni fornite annualmente da ANAC.

Il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità è attribuito agli OIV dall'art. 14, co. 4, lett. g) del d.lgs. n. 150/2009. Per le istituzioni AFAM, tuttavia, l'art. 74, co. 4 del medesimo decreto esclude espressamente la costituzione degli OIV.

Per le amministrazioni che non devono dotarsi dell'OIV, l'Autorità ha precisato che le relative funzioni possono essere attribuite ad altri organismi, quali i nuclei di valutazione (NdV) e, negli enti di diritto privato, all'organo interno di controllo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV), ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee (cfr. Aggiornamento al PNA 2017, Approfondimento III, *Le istituzioni universitarie*; PNA 2019, Parte generale, Parte II, § 9; FAQ n. 26.2.2 in materia di trasparenza).

Per le considerazioni che precedono, l'Autorità ritiene, quindi, che le AFAM possano attribuire le funzioni di OIV per le attestazioni in materia di trasparenza ai nuclei di valutazione (NdV), laddove istituiti e operanti.

Quanto ad una eventuale assenza, al momento, di regolamentazione di carattere generale sui NdV, ciò non può esonerare le istituzioni in questione dall'attestazione sugli obblighi di trasparenza. L'Autorità, nella delibera n. 201 del 13 aprile 2022, ha infatti precisato che nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o di

organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione, come estrema *ratio*, possono essere, con adeguata motivazione, predisposta dal RPCT.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente